

Centrale Unica di Committenza CUSTOZA GARDA TIONE



DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura ristretta)

procedura: ristretta articoli 61 e 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016

criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Progettazione e direzione dell'esecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado di Bardolino. Primo lotto

- 1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE**
- 1.1. Termine per la presentazione della domanda
- 1.2. Modalità di presentazione della domanda
- 1.3. Recapito della Stazione appaltante
- 1.4. Definizioni utilizzate
- 1.5. Riduzione del numero dei candidati da invitare a presentare offerta
- 1.6. Operatori economici ammessi alla procedura
- 2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA**
- 2.1. Quantitativo o entità dell'appalto.....
- 2.2. Classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi.....
- 2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione
- 2.4. Opzione
- 3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 3.0. Motivi di esclusione
- 3.1. Requisiti di partecipazione
- 3.2. Operatori economici in forma aggregata.....
- 3.3. Altra documentazione amministrativa.....
- 4. CAPO 4 - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE**
- 4.1. Disciplina delle sedute e avvio del procedimento.....
- 4.2. Ammissione delle candidature.....
- 4.3. Selezione delle candidature
- 5. CAPO 5 - FUTURA AGGIUDICAZIONE**
- 5.1. Criterio di aggiudicazione.....
- 5.2. Individuazione del futuro aggiudicatario
- 6. CAPO 6 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI**
- 6.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa
- 6.2. DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)
- 6.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
- 7. DISPOSIZIONI FINALI**
- 7.1. Controversie
- 7.2. Altre disposizioni e informazioni.....
- 7.3. Riserva di aggiudicazione

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione della domanda:

- a) il termine ultimo per la presentazione della domanda è prescritto al **punto IV.2.2) del bando di gara;**
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse domande tardive;
- c) il recapito tempestivo della domanda in ogni caso è a rischio esclusivo del candidato e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione della domanda:

- a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a);
 - all’indirizzo di cui al punto 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo punto 1.3, lettere b) e c);
- b) il plico di cui alla lettera a) deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- c) il plico deve recare all’esterno, l’intestazione del candidato, l’oggetto del procedimento di gara, il termine di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a), e deve recare la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.comune.bardolino.vr.it/amministrazione-tras/bandi-di-gara-e-contratti/>

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Comune di BARDOLINO		Ufficio	Protocollo	
Indirizzo	Piazzetta San Gervasio		num.	1	
CAP	37011	Località	Bardolino		Provincia VR

- b) il plico deve pervenire alla Stazione appaltante all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - direttamente senza le formalità;
- c) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all’indirizzo internet <http://www.comune.bardolino.vr.it>

1.4. Definizioni utilizzate.

Ove non diversamente specificato, sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **«Documento»:** il presente Documento, ovvero il presente **Disciplinare di gara quale parte integrante e sostanziale del bando di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per i candidati, la documentazione da presentare e i criteri di selezione dei candidati da invitare a presentare offerta; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) **«Codice»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) **«Regolamento»:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;

- d) «**Aggregazioni**» o «**Forma aggregata**»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei, i consorzi di cooperative, i consorzi stabili, gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) «**data del presente Documento**»: la data di pubblicazione del bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- f) «**DGUE**» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 6.2.1 e allegato del presente Documento; esso costituisce anche domanda di partecipazione formale; ovunque nel presente Documento sia citata la domanda di partecipazione, si intende il DGUE se correttamente redatto e presentato;
- g) «**Classificazione**» o «**Classificazione dei lavori**»: la combinazione tra «categoria» e «destinazione funzionale» di cui alle prime due colonne della tavola Z-1 in allegato al d.m. 17 giugno 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) come individuata al punto 2.2 presente Documento.

1.5. Riduzione del numero dei candidati da invitare a presentare offerta

Ai sensi degli articoli 61, comma 3, secondo periodo, e 91, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante:

- a) in ragione della complessità del servizio e del procedimento di affidamento e delle esigenze di celerità intende limitare il numero dei candidati da invitare a presentare offerta, in numero di 10 (dieci);
- b) qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore al numero minimo di cui alla lettera a), procede in ogni caso agli inviti prescindendo dal numero minimo.

1.6. Operatori economici ammessi alla procedura

1.6.1. Operatori economici ammessi alla procedura di selezione

La partecipazione alla procedura è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici:

- a) operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice:
 - liberi professionisti singoli;
 - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
 - società di professionisti di cui all'art. 255 del Regolamento;
 - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art. 254 del Regolamento;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
- b) operatori economici costituiti in società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al d.m. n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto d.m.;
- c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
 - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica, tre quelle di cui alle lettere a) e b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA.

1.6.2. Figure professionali presenti negli Operatori economici

Per l'ammissione alla procedura gli operatori economici devono disporre dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente:

- a) architetti e/o ingegneri, con l'indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini di cui al punto 3.1.1;

- b) un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) un professionista, tra quelli di cui alla lettera a), incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche di cui all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice.
- d) un geologo, con l'indicazione degli estremi di iscrizione all'ordine professionale.

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2.

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità di cui alle lettere a), b) e c);
2. l'indicazione nominativa del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche di cui all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice, può essere rinviata alla successiva presentazione dell'offerta;
3. I professionisti indicati di cui alle lettere a), b) e c), devono avere obbligatoriamente una **immedesimazione organica con il candidato**, ovvero uno dei seguenti rapporti giuridici, con carattere di stabilità, con il predetto operatore economico, esclusivamente tra i seguenti:
 - titolare dello studio individuale o contitolare dello studio associato dell'associazione professionale;
 - professionista socio attivo della società;
 - professionista dipendente con contratto di lavoro con scadenza non inferiore alla data presunta di conclusione dell'incarico.
4. Ai fini della presenza obbligatoria dei professionisti di cui alle lettere a), b) e c), non sono ammessi i collaboratori o consulenti, anche se iscritti al relativo Ordine, muniti di partita IVA, e che hanno fatturato nell'anno precedente almeno il 50 per cento delle proprie prestazioni a favore dell'operatore economico candidato e anche se titolari di contratto di lavoro autonomo professionale con il candidato.
5. In deroga alla precedente nota n. 3, il professionista indicata alla lettera d), può essere anche solo indicato e contrattualizzato per la presenta gara e non è obbligatorio che:
 - abbia una posizione giuridica con **immedesimazione organica con il candidato**;
 - sia raggruppato come mandante dal candidato.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA**2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (punto II.2) del bando di gara)
(tutti gli importi sono in euro, esclusi contributi integrativi alle Casse professionali e I.V.A.)**

1)	213.000,00	Corrispettivi in fase di progettazione, di cui:
b.II)	76.500,00	progettazione definitiva;
b.III)	50.000,00	progettazione esecutiva;
b.III.07)	39.000,00	coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008;
PC.1 + SP.1	47.500,00	Prestazioni complementari e spese conglobate in fase di progettazione.
2)	157.000,00	Corrispettivi in fase di esecuzione, di cui:
c.I)	70.500,00	direzione dell'esecuzione;
c.I.12)	51.000,00	coordinamento sicurezza in fase esecutiva art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008;
PC.2 + SP.2	35.500,00	prestazioni complementari e spese conglobate in fase di esecuzione.
	370.000,00	Valore stimato complessivo dell'appalto (comprese le opzioni)

**2.2. Classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi
(ID Opere ai sensi del d.m. giustizia 17 giugno 2016, tavola Z-1)
(Classe e categoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 143 del 1949)**

ID opere	Classe e categ.	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Lavori da bando	Incidenza sul totale
E.08	I/c	0,95	... scuole secondarie di primo grado...	3.500.000,00	100,00%

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.7) del bando di gara)

Durata: 90 (novanta) giorni, per le prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1), suddivisi in 40 (quaranta) giorni per la progettazione definitiva e 50 (cinquanta) giorni per la progettazione esecutiva; ferma restando la riduzione offerta dall'aggiudicatario in sede di gara. Per le prestazioni di cui al punto 2.1, numero 2), qualora affidate in seguito all'esercizio dell'opzione di cui al punto 2.4, la durata è pari al periodo intercorrente tra la data di la conclusione delle prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1), e la data nella quale il collaudo delle opere progettate acquista carattere di definitività.

2.4. Opzione

- le prestazioni di cui al punto 2.1, numero 2) (corrispettivi in fase di esecuzione), per euro 157.000,00, sono opzionali;
- i vincoli contrattuali saranno limitati alle prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1) (corrispettivi in fase di esecuzione), mentre per le prestazioni opzionali nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile;
- in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario;
- l'opzione potrà essere esercitata entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto iniziale.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione da introdurre nel plico di invio)

La documentazione amministrativa da introdurre nel plico è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (candidato, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le forme di cui al punto 1.6; (*condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE*)
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche come indicati al punto 3.0.3;
- l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
- l'accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione;

b) per ciascun operatore economico partecipante (candidato, consorziato che apporta i requisiti al consorzio, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - il possesso dei requisiti di capacità economica di cui al punto 3.1.2;
 - il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
- (*condizioni dichiarate alla Parte IV, del DGUE*)

c) per ciascuna candidatura presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.

(*condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 6.2.2:*

- *dall'operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;*
- *dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);*
- *dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C)*

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

1. *Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.*
2. *La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.*
3. *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.).*
4. *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.*

3.0. Motivi di esclusione

3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:

1. *l'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;*
2. *se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera a) sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;*
3. *se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere a) e b) durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;*
4. *se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
5. *non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, prima parte, del DGUE)

Sussistenza di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

L'esclusione è disposta:

- a) per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2, nonché al successivo punto 3.0.5, lettera d) e lettera e), e al successivo punto 3.0.6, lettera g) e lettera m), se questi ricorrono per una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - in caso di professionista singolo: il titolare;
 - in caso di associazioni professionali (studi associati): tutti gli associati;
 - in caso di società semplice o di società in nome collettivo: tutti i soci;
 - in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - in caso di società tra professionisti o società professionali di cui al d.m. n. 34 del 2013, costituite in società di persone diverse dalle società in accomandita semplice: tutti i soci;
 - in caso di società tra professionisti o società professionali di cui al d.m. n. 34 del 2013, costituite in

- società di capitali o di consorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- b) per i motivi di cui al precedente punto 3.0.1, se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve indicare un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione*

quanto previsto al punto 3.2.4;

2. quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m), del Codice)

- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale;
2. quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
3. quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale un soggetto di cui al punto 3.0.3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.0.8. Protocollo di legalità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del «Protocollo di legalità» (integrante il Piano triennale anticorruzione) adottato dal Comune di Bardolino con deliberazione della Giunta comunale n. 29 in data 01/02/2016. Il predetto atto è disponibile all'indirizzo web di cui al punto 1.3.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice):

- a) iscrizione all'Ordine degli Ingegneri oppure Ordine degli Architetti, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione; in ogni caso:
 - iscrizione all'Ordine degli Architetti per interventi su beni vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 (riserva ex articolo 52, secondo comma, R.D. n. 2537 del 1925);
 - iscrizione all'Ordine dei Geologi ai fini della redazione della Relazione geologica;
- b) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale;

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

1. il requisito di cui alla lettera a) deve riferirsi ai professionisti di cui al punto 1.6.2;
2. il requisito di cui alla lettera b) non è richiesto per i candidati professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali").

3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

(articolo 83, comma 1, lettera b), e commi 4 e 5, del Codice)

Considerato l'elevato grado di impegno nella fase progettuale in relazione anche alla ristrettezza dei tempi di progettazione, ai fini dell'affidabilità degli offerenti, è richiesto il possesso del requisito del fatturato specifico in servizi di architettura e ingegneria, negli ultimi 3 (tre) esercizi, per un importo complessivo non inferiore a 740.000,00 (2 volte l'importo del valore stimato di cui al punto 2.1).

Note di chiarimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3.1.2

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

1. per fatturato specifico si intende il fatturato di cui alla voce A del Conto economico risultante dai bilanci depositati o della analoga voce delle denunce fiscali per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio, limitatamente al fatturato riferito ai servizi tecnici riconducibili ai CPV da 71200000-0 a 71541000-2; da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007;
2. il fatturato specifico è dimostrabile con i documenti citati alla precedente nota 1 se dagli stessi emerge in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture emesse per prestazioni tecniche).

3.1.3. Requisiti di capacità tecnica**(articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)**

a) servizi tecnici di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice, nei limiti indicati di seguito, svolti negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla data del presente Documento, per un importo dei lavori non inferiore 2 volte l'importo dei lavori di cui al punto 2.2 per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna A» della seguente tabella:

quinquennio di riferimento: dal <u>01/09/2011</u> al <u>01/09/2016</u>						
ID opere	Classe e categ.	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Importi		
				Lavori da bando	Requisito minimo: Colonna A Colonna B	
E.08	I/c	0,95	... scuole secondarie di primo grado...	3.500.000	7.000.000	2.800.000

Il candidato **deve allegare una distinta di lavori** per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto a.1), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» e dell'importo dei lavori. Ai fini del requisito:

- a.1) per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, sono valutabili esclusivamente i lavori della categoria «E.08» di cui al presente articolo e i lavori delle categorie individuate con la lettera «E», aventi un grado di complessità “G” pari o superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016;
- a.2) per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio di cui al precedente punto sub. a.1), equiparando le classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti classificazioni I/c oppure I/d (ad eccezione dei restauri artistici e dei piani regolatori parziali); non sono considerati i lavori ricadenti nella classificazione I/e;
- a.3) i lavori valutabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice;
- a.3) un lavoro non può essere computato più di una volta:
 - se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
 - se in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte dello stesso raggruppamento temporaneo candidato;
- a.4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili negli ultimi 5 (cinque) anni, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- a.5) i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- a.6) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è l'importo:
 - riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
 - di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
 - di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
 - del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
- a.7) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (dal mese dell'ultima condizione di cui al precedente punto sub. a.6) all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del presente Documento); il calcolo della rivalutazione deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura

dell’operatore economico; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi non rivalutati;

- a.8) il requisito deve essere posseduto e dichiarato distintamente la Classificazione di cui al punto 2.2, e l’elenco dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici deve riportare, per ciascun lavoro, la predetta Classificazione;
- b) servizi tecnici (cosiddetti “servizi di punta”), svolti negli **ultimi 5 (cinque) anni** antecedenti alla data del presente Documento, per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,80 volte l’importo dei lavori, **per la Classificazione definita al punto 2.2**, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «**Colonna B**» della tabella di cui alla precedente lettera a). A tale scopo:
- b.1) l’operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” con l’indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);
- b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall’individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di cui al presente requisito, all’interno della medesima distinta di cui alla precedente lettera a);
- b.3) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori, si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a);
- b.4) gli importi dei lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);
- c) unità di personale tecnico medio annuo utilizzato **negli ultimi 3 (tre) anni** antecedenti alla data del presente Documento, non inferiore a 2 volte il numero stimato necessario per l’espletamento dei servizi da affidare, individuato come di seguito:

triennio di riferimento: dal <u>01/09/2013</u> al <u>01/09/2016</u>	
Numero personale tecnico necessario all’espletamento dei servizi: <u>6</u>	Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico: <u>12</u>

Ai fini del presente requisito:

- c.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:
- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti “studi associati”);
 - i soci professionisti attivi in caso di società;
 - i dipendenti tecnici a tempo pieno;
 - i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;
 - i consulenti e collaboratori di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con contratto su base almeno annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell’ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell’operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA;
- c.2) per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni, i collaboratori:
- con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all’articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, purché stipulato prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato da Corte Costituzionale, sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399;
- c.3) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:
- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del

- periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
- riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;

c.4) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati a tale titolo soggetti addetti a compiti amministrativi.

**Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)**

1. si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che si ritengono superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla alle possibilità di selezione;
2. i requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46;
3. quanto al requisito di cui alla lettera c):
 - è dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali e le società, con il certificato camerale storico, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i collaboratori professionisti a partita IVA;
 - per media annua non si intende la disponibilità per ciascun anno, bensì la disponibilità nel triennio divisa aritmeticamente per i 3 anni.

3.2. Candidature presentate in Forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice:

- a) dichiarazione di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati;
- b) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3.1.2;
 - i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
- c) indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;
- d) i requisiti di cui al punto 3.1.2 possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli nella misura non inferiore al 50% (cinquanta per cento) di quanto richiesto al candidato singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
- e) i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera a), possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli nella misura non inferiore al 50% (cinquanta per cento) di quanto richiesto al candidato singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
- f) i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera b), possono essere apportati da qualunque operatore economico

raggruppato; tuttavia l'importo dei singoli lavori che costituiscono la coppia di lavori non può essere frazionato tra più operatori economici;

- g) i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera c), possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli nella misura non inferiore al 50% (cinquanta per cento) di quanto richiesto al candidato singolo e, in ogni caso, in misura superiore a ciascun operatore economico mandante.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Le reti di imprese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle:
- individuate quali esecutrici delle prestazioni;
 - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.2 e al punto 3.1.3, se diverse dalle imprese individuate quali esecutrici;
- d) per ciascuna delle imprese di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o di consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi stabili e consorzi di cooperative:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) devono altresì indicare il consorzio o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
- c) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE di cui all'articolo 6.2.1.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento non è ammesso:
- per i requisiti di cui al punto 3.1.1;
 - per le professionalità di cui al punto 1.6.2;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.2 e al punto 3.1.3;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;

- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alla predetta lettera c) nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto deve essere dichiarato il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra gli operatori economici.

3.2.5. Divieto di partecipazione plurima:

(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicata per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
- b) ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare alla gara come candidato in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro candidato che si presenti in concorrenza con lo stesso ausiliario;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici candidati e se è coinvolto un candidato in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

4. CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

4.1. Disciplina delle sedute e avvio del procedimento

4.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti, dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali e dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.5;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio può chiedere ai presenti di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, e 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici, per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata agli operatori economici con le modalità di cui al punto 6.3.1.

4.1.2. Avvio del procedimento

Nel giorno e nell'ora di cui al **punto II.2.14, lettera c), del bando di gara**, presso il recapito di cui al punto 1.3, lettera a), oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli operatori economici con le modalità di cui al punto 6.3.1, lettera a), il soggetto che presiede il seggio provvede ad escludere, senza che si proceda all'apertura dei plichi pervenuti, gli operatori economici:

- a) il cui plico è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.2, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- b) i cui plico non consente l'individuazione degli operatori economici candidati, almeno con riferimento al mandatario o capogruppo in caso di candidati in Forma aggregata, ma preferibilmente con l'indicazione di tutti gli operatori economici in Forma aggregata.

4.1.3. Individuazione dei candidati

Il soggetto che presiede il seggio provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle domande e provvede:

- a) alla loro numerazione progressiva in coerenza con il numero di protocollo attribuito in fase di ricevimento o altra numerazione univoca e immodificabile;
- b) ad annotare a verbale la numerazione delle candidature pervenute di cui alla lettera a), corredata dal nominativo del candidato corrispondente;
- c) tutte le operazioni di controllo della regolarità delle candidature e della documentazione presentata dai candidati sono effettuate senza rendere noti al pubblico presente le generalità o altri elementi per l'individuazione nominativa dei candidati, ma esclusivamente la numerazione di cui alla lettera a);
- d) tutte le operazioni di ammissione ed esclusione sono effettuate nel rispetto della riservatezza di cui alla lettera c);
- e) il verbale, limitatamente alla sezione di cui alla precedente lettera b), è dichiarato riservato e sottratto all'accesso fino alla data per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del Codice; la riservatezza è superata in caso di ricorso giurisdizionale di un candidato escluso, limitatamente alla parte di interesse dello stesso, relativa alla propria individuazione e ai pertinenti motivi di esclusione.

4.2. Ammissione delle candidature

4.2.1. Cause di esclusione relative alle incompatibilità tra i candidati

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura dei plichi, gli operatori economici:

- a) in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato domanda di partecipazione in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione opera sia per l'operatore economico che per il raggruppamento o consorzio;
- b) consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, o che mettono a disposizione del consorzio i propri requisiti relativi alla gara, che hanno presentato domanda di partecipazione in altra forma; l'esclusione opera sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;
- c) ausiliari che hanno presentato domanda di partecipazione autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio con operatori economici titolari di domande di partecipazione tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di domande di partecipazione tra loro concorrenti; l'esclusione opera sia per l'operatore economico ausiliario che per gli operatori economici che hanno fatto ricorso all'avvalimento.

4.2.2. Cause di esclusione relative alla documentazione

Sono esclusi operatori economici che:

- a) in una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice di carattere vincolante, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- b) incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) ricadono in una delle condizioni di cui al punto 4.2.1 che emergono in qualunque fase del procedimento e costituiscono cause di esclusione anche quando accertate dopo la conclusione della fase di ammissione.

4.2.3. Altre irregolarità in fase di ammissione

Sono considerate irregolari le domande di partecipazione nelle quali gli operatori economici:

- a) in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni, ivi comprese quelle relative all'assenza di motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno ommesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente punto 4.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno ommesso di corredare la sottoscrizione con la fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno ommesso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - hanno presentato le dichiarazioni incompatibili con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- c) che, in caso di:
 - consorzio stabile o di consorzio di cooperative, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avvalimento, hanno ommesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno ommesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- d) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 4.2.3, in quanto pertinenti.

4.2.4.Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articoli 83, comma 9, periodi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 4.2.3, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) dispone l'irrogazione della sanzione pecuniaria di **euro 1.500,00 (millecinquecento//00)** a favore della stessa Stazione appaltante;
- c) ammette il candidato che provvede alla regolarizzazione nei termini prescritti alla lettera a) e abbia altresì provveduto al pagamento della sanzione di cui alla lettera b);
- d) esclude il candidato che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione.

4.2.5.Soccorso istruttorio informale

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, periodi quinto e sesto, e dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, fuori dai casi di cui al punto 4.2.4, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, o in ogni altro caso sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, la Stazione appaltante:

- a) ne richiede la regolarizzazione o il completamento o l'integrazione con altra documentazione, assegnando all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano regolarizzate;
- b) non applica la sanzione di cui al punto 4.2.4, lettera b);
- c) esclude l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

4.3. Selezione delle candidature

4.3.1.Sorteggio

La selezione del numero di operatori economici da invitare avviene mediante sorteggio pubblico. Ai fini dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del Codice, per garantire l'imparzialità e la riservatezza dei soggetti invitati il sorteggio avviene abbinando un numero progressivo da 1 a "n" (dove "n" è il numero di candidati ammessi) alla numerazione identificativa già attribuita all'articolo 4.1.3, a ciascun operatore economico candidato senza l'indicazione dei nominativi corrispondenti.

4.3.2.Selezione posticipata delle manifestazioni di interesse tra quelle ammesse

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli operatori economici con le modalità di cui al punto 6.3.1, procede alla selezione del numero di operatori economici da invitare, tra quelli le cui candidature sono state ammesse, come determinato al punto 1.5, mediante il sorteggio pubblico di cui al punto 4.3.1.

4.3.3.Selezione anticipata delle manifestazioni di interesse tra tutte quelle presentate:

In alternativa al precedente punto 4.3.2, per ragioni di economia generale del procedimento, qualora il numero delle candidature presentate, sia superiore al doppio del numero massimo da selezionare previsto al punto 1.5:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione di cui al punto 4.2.1, può procedere alla selezione del numero di operatori economici da invitare tra tutte le candidature presentate, prima dell'apertura della Busta di cui al Capo 3 e dell'esame della documentazione, mediante sorteggio pubblico di cui al punto 4.3.1;
- b) dopo il sorteggio le operazioni riprendono dal precedente punto 4.2, mediante l'apertura delle Buste e l'esame della documentazione;
- c) qualora uno o più d'uno dei candidati sorteggiati incorresse in una causa di esclusione, il soggetto che presiede il seggio di gara procede immediatamente alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio tra i candidati rimasti.

5. CAPO 5 – FUTURA AGGIUDICAZIONE**5.1. Criterio di aggiudicazione**

- a) Come sarà meglio specificato e precisato nella lettera di invito, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al **punto II.2.5) del bando di gara**, alcuni dei quali suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nella citata lettera di invito e come di seguito sommariamente indicato:

1. Capacità di realizzare la prestazione desunta da un progetto dell'operatore economico analogo a quello in gara	peso 25
l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:	di cui:
1.a Valore paesaggistico e storico monumentale dell'intervento proposto (ai sensi del D. Lgs. 42/2004):	sub-peso 10
1.b Complessità delle soluzioni architettoniche, impiantistiche e di scelta dei materiali adottate:	sub-peso 10
1.c Analogia dell'incarico svolto alla categoria e alle prestazioni oggetto dell'affidamento (ID E.08):	sub-peso 5
2. Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio): illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione	peso 25
l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:	di cui:
2.a Eventuali proposte architettoniche migliorative:	sub-peso 10
2.b Risorse umane utilizzate od azioni mirate a garantire la qualità del progetto:	sub-peso 10
2.c Interazione con Stazione appaltante e con terzi:	sub-peso 5
3. Riduzione percentuale sul tempo (progettazione definitiva ec esecutiva):	peso 10
Tempo massimo previsto 90 giorni, di cui 40 giorni per la progettazione definitiva e 50 giorni per la progettazione esecutiva (è privilegiata la riduzione media, nessuna preferenza per riduzioni superiori alla media)	
5. Prezzo (ribasso percentuale unico sul prezzo):	peso 40
(interpolazione lineare rettificata con il coefficiente di 0,80)	

- b) alla valutazione dei singoli elementi numero 1 e numero 2, sarà applicata la riparametrazione di primo livello ove se ne verifichi la condizione;
- c) all'intera offerta tecnica (quale somma degli elementi numero 1 e numero 2) dal peso complessivo di 50, sarà applicata la riparametrazione di secondo livello;
- d) per l'ammissione alla valutazione dell'offerta di tempo e dell'offerta economica, all'offerta tecnica prima della riparametrazione di secondo livello di cui alla lettera c), sarà prevista una soglia di sbarramento di 20 punti.

5.2. Individuazione del futuro aggiudicatario

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerente che avrà presentato la migliore offerta dopo la conclusione della eventuale procedura di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse. La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6. CAPO 6 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

6.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

6.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- d) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

6.1.2. Altre condizioni:

- a) fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;

6.2. DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)

6.2.1. Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come secutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: nel primo quadro l'individuazione e la forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla f), inoltre, nel secondo quadro:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento): indicazione dell'operatore economico ausiliario e del requisito oggetto di avvalimento;

Sezione D. *(omessa in quanto non richiesta)*

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3, lettera a); inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b); *(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);*

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti; *(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);*
- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni; *(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);*

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); *(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);*
- impegno al rispetto dei provvedimenti di cui al punto 3.0.8.

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità:

- possesso dell'iscrizione all'ordine professionale o agli ordini professionali di cui al punto 1.6.2, richiesto al punto 3.1.1, lettera a); *(l'individuazione nominativa è fatta alla successiva Sezione C, lettere d), e) ed f).*
- limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1, lettera b);

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (come richiesta al punto 3.1.2): fatturato in servizi tecnici, distinto per esercizio annuale.

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al punto 3.1.3):

- lavori per i quali sono stati svolti servizi tecnici, di cui al punto 3.1.3, lettera a);
- servizi di punta relativi alla coppia di lavori (massimo due lavori) per i quali sono stati svolti servizi tecnici, di cui al punto 3.1.3, lettera b);
(l'individuazione di dettaglio dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi è riportato nell'appendice 6 del DGUE);
- unità di personale tecnico utilizzato in precedenza di cui al punto 3.1.3, lettera c).
(il dettaglio e il metodo di calcolo del requisito è riportato nell'appendice 7 del DGUE);
- individuazione dei professionisti di cui l'operatore economico dispone (come richiesta al punto 1.6.2), con relative iscrizioni professionali, alla lettera d);
- individuazione delle professionalità particolari richieste dal presente Documento.

Parte V. (omessa in quanto non richiesta)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

6.2.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo, il mandatarario deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. sono previsti spazi per l'individuazione fino a 5 soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali devono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; di norma gli spazi sono sufficienti o sovrabbondanti (ad esempio per il libero professionista singolo, basterà il primo quadro); in caso di soggetti pertinenti in numero superiore a 5, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni,

aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte IV. Criteri di selezione

Sezione A. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta solo agli operatori economici organizzati in forma societaria.

Sezione B. Il fatturato utilizzabile come requisito deve essere riferito esclusivamente ai servizi tecnici.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- a) i lavori utili per i quali sono essere stati svolti i servizi devono essere limitati al periodo temporale indicato in relazione allo svolgimento delle prestazioni tecniche;
- b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il requisito deve essere raggiunto sommando non più di due lavori (per ciascuna classificazione di opere); in caso di raggruppamento temporaneo, il singolo lavoro deve essere apportato da un solo operatore economico e non può essere frazionato tra più operatori del raggruppamento;

(in caso di raggruppamento temporaneo, ciascun operatore economico raggruppato deve dichiarare solo i requisiti di cui alle Sezioni B e C che possiede in proprio; è rimesso alla Stazione appaltante il compito di definirne la sufficienza mediante la somma dei requisiti dichiarati da ciascuno).

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

Appendici integranti il DGUE:

(da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
3. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico).
6. Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i lavori appartenenti alle Classificazioni di cui al punto 3.1.3, lettera a), che hanno concorso al requisito dichiarato alla lettera b) della sezione C della Parte IV; ogni operatore deve dichiarare i propri lavori; ripetere il quadro per ciascun lavoro individuato; per ciascun lavoro apportato come requisito, deve essere dichiarato mediante selezione delle apposite caselle se si tratta di uno dei lavori relativi ai "servizi di punta" (nel numero massimo di 2) che concorre al requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera b).
7. Individuazione delle unità di personale tecnico che hanno concorso al requisito dichiarato alla lettera c) della sezione C della Parte IV; ogni operatore deve dichiarare le proprie unità.

6.3. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

6.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:
 - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti dei candidati (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, nei limiti di cui al punto 6.3.3;
- c) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni personali ai candidati;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

6.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto 6.3.3:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione e, pertanto, non oltre i 6 (sei) giorni feriali antecedenti la data di scadenza al punto 1.1, lettera a); in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
 - i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico:
 - deve consultare le risposte ai quesiti precedenti e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del disciplinare di gara, la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo;
 - prende atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- c) il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3.

6.3.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) ai candidati esclusi o non invitati a presentare offerta, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione o al mancato invito, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b) a tutti i candidati, l'elenco dei soggetti che non sono stati invitati a presentare offerta, dopo la pubblicazione dei relativi atti.

7. CAPO 7 - DISPOSIZIONI FINALI

7.1. Controversie

7.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010 e dell'articolo 29, comma 1, del Codice, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto, sede di Venezia, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al precedente punto 1.3 del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al precedente punto 1.3 del provvedimento che determina il mancato invito a presentare offerta;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al precedente punto 1.3 del provvedimento che determina le ammissioni alla procedura di affidamento, dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

7.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

7.2. Altre disposizioni e informazioni

7.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

7.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Bardolino nella persona dell'Ing. Francesco Loro;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per

- legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

7.2.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto d’appalto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.4, lettera b);
- b) il regolamento, come definito al punto 1.4, lettera c);
- c) il DGUE di cui al punto 6.2 allegato del presente Documento;
- d) lo schema di contratto disciplinare di incarico, disponibile all’indirizzo di cui al punto 1.3.

7.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.

Bardolino, 31/08/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Loro



Allegato: modello per la partecipazione:

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- DGUE (documento unico di gara per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari).